

Città di Giugliano in Campania

Città Metropolitana di Napoli

IL DIRIGENTE DEL SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI

OGGETTO: RICONOSCIMENTO AI SENSI DELL'ART.194 COMMA 1 LETT. A) DEL D.LGS. 267/2000 DELLA LEGITTIMITA' DEL DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DALLA SENTENZA N°4471/2025 DELLA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI NORD R.G. N°4476/2021 – VARIAZIONE AL BILANC

IO DI PREVISIONE 2026/2028 ANNUALITA' 2026

Premesso che:

Con atto di citazione proposto innanzi al Tribunale di Napoli Nord, notificato all'Ente in data 23/07/2018 con prot. n°70554, la Libellula Società Cooperativa Sociale conveniva in giudizio il Comune di Giugliano in Campania e il Comune di Castelvoturno affinché il Tribunale accertasse il credito derivante dai servizi resi, in ottemperanza alla richiesta del Tribunale per i minorenni di Napoli, di collocamento di una minore presso la propria struttura dal 05/08/2010 al 21/03/2018, per un importo complessivo di €334.320,00 oltre Iva e, per l'effetto, condannarlo al pagamento di quanto richiesto oltre interessi moratori e al pagamento delle spese di giudizio;

Con Decreto Sindacale n°239 del 11/10/2018 il Comune di Giugliano in Campania si costituiva in giudizio conferendo mandato *ad litem* per la difesa all'Avv. Chianese Raffaele;

Che con nota prot. n°70554 del 23/07/2018 veniva trasmesso il ricorso ai servizi sociali chiedendo il riscontro istruttorio.

Con nota prot°78838 del 23/08/2018 il Servizio Legale sollecitava il Settore servizi Sociale a riscontrare la richiesta

Con nota prot. n°80723 del 31/08/2018 i Servizi Sociali trasmetteva riscontro istruttorio, con il quale comunica che *“il soggetto tenuto alla contribuzione del collocamento non era il Comune di Giugliano in Campania ma bensì il Comune di Castelvoturno”*;

Con la sentenza n°2808/2021, pubblicata in data 08/10/2021 e notificata presso l'Ente in data 11/10/2021 con prot. n°103466, relativa al giudizio R.G. n°9037/2018 proposto dalla Libellula Società Cooperativa Sociale, il Tribunale di Napoli Nord rigettava la domanda nei confronti del Comune di Castelvoturno e condannava il Comune di Giugliano in Campania al pagamento della somma complessiva di **€299.238,73**, di cui: **€286.272,00** in favore della parte attrice

(€272.640,00 per sorta capitale ed €13.632,00 per Iva al 05,00%); **€12.966,73** in favore degli Avv.ti Campanile Rosa e Brindisi Nicola (€8.030,00 per diritti e onorari, €1.204,50 per spese generali al 15,00%, €369,38 per Cpa al 04,00%, €2.112,85 per Iva, se dovuta, al 22,00% ed €1.250,00 per spese esenti);

Con Decreto Sindacale n°175 del 18/10/2021 il Comune di Giugliano in Campania conferiva mandato in continuità, per la proposizione dell'appello alla sentenza *de quo*, all'Avv. Chianese Raffaele;

Con atto di appello proposto dinanzi alla Corte di Appello di Napoli, il Comune di Giugliano in Campania chiedeva l'annullamento e/o la riforma della sentenza n°2808/2021 del Tribunale di Napoli Nord con relativa istanza di sospensiva (ex art. 283 c.p.c.);

Con l'Ordinanza di accoglimento totale n° cronol. 602/2022 del 08/02/2022 della Corte di Appello di Napoli, relativa al giudizio R.G. n°4476/2021, veniva accolta l'istanza di sospensiva dell'impugnata sentenza n°2808/2021 del Tribunale di Napoli Nord;

Con la sentenza n°4471/2025, pubblicata in data 25/09/2025 e notificata presso l'Ente in data 31/12/2025 con prot. n°172882, relativa al giudizio R.G. n°4476/2021 proposto dal Comune di Giugliano in Campania, la Corte di Appello di Napoli così si pronunciava:

1. in parziale accoglimento dell'appello proposto condanna l'Ente al pagamento, in favore della Libellula Società Cooperativa Sociale, della somma di **€237.006,00** di cui €225.720,00 per sorta capitale ed €11.286,00 per Iva al 05,00%;
2. condanna l'Ente al pagamento, in favore del Comune di Castelvolturno, delle spese del II° grado di giudizio per la somma complessiva di **€4.238,01** (€2.904,50 per diritti e onorari, €433,68 per spese generali al 15,00%, €133,61 per Cpa al 04,00% ed €764,23 per Iva, se dovuta, al 22,00%);
3. condanna l'Ente al pagamento, in favore degli Avv.ti Brindisi Nicola e Campanile Rosa, delle spese del doppio grado di giudizio per la somma complessiva di **€42.709,19** di cui €21.818,97 per le spese del I° grado di giudizio (€14.103,00 per diritti e onorari, €2.115,45 per spese generali al 15,00%, €648,74 per Cpa al 04,00%, €3.710,78 per Iva, se dovuta, al 22,00% ed €1.241,00 per spese esenti) ed €20.890,22 per le spese del II° grado di giudizio (€14.317,00 per diritti e onorari, €2.147,55 per spese generali al 15,00%, €658,58 per Cpa al 04,00% ed €3.767,09 per Iva, se dovuta, al 22,00%);

Con nota prot. n°124132 del 29/09/2025 nel notificare all'Ente la sentenza della Corte di Appello di Napoli l'Avv. Chianese Raffaele esprimeva parere negativo su un eventuale ricorso in Cassazione avverso la sentenza *de qua*;

Con note prot. n°63056 del 06/05/2026 e prot. n°63348 del 07/05/2026 gli Avv.ti Campanile Rosa e Brindisi Nicola notificavano presso l'Ente n° atto di precetto per decorsi i termini perentori dei 120gg per la liquidazione della sentenza n°4471/2025 della Corte di Appello di Napoli riferita al giudizio R.G. n°4476/2021 aumentando le spese legali di **€1.103,09** (€756,00 per spese di precetto, €113,40 per spese generali al 15,00%, €34,78 per Cpa al 04,00% ed €198,92 per Iva, se dovuta, al 22,00%);

Richiamati

- l'art. 194 comma 1, lettera a) del D.Lgs n°267/2000, che disciplina il riconoscimento di legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive;
- l'art. 14, 1° comma, del D.L. n°669/1996, come modificato dall'art. 147 della L. n°388/2000, ai sensi del quale gli enti pubblici completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo;

Atteso che il Ministero dell'Interno con circolare 20/09/1993, n°F.L. 21/93 ha definito il debito fuori bilancio *“Un'obbligazione verso terzi per il pagamento di una determinata somma di denaro che grava sull'ente, non essendo imputabile, ai fini della responsabilità, a comportamenti attivi od omissivi di amministratori e funzionari, e che non può essere regolarizzata nell'esercizio in cui l'obbligazione stessa nasce, in quanto assunta in violazione delle norme giuscontabili che regolano i procedimenti di spesa degli enti locali”*;

Dato atto che i requisiti di carattere generale che deve avere il debito per essere riconosciuto sono quelli:

- della *certezza*, cioè che esista effettivamente un'obbligazione a dare, non presunta ma inevitabile per l'Ente;
- della *liquidità*, nel senso che sia individuato il soggetto creditore, il debito sia definito nel suo ammontare, l'importo sia determinato o determinabile mediante una semplice operazione di calcolo aritmetico;
- della *esigibilità* cioè che il pagamento non sia dilazionato da termine o subordinato a condizione;

Considerato che:

- la delibera di riconoscimento, sussistendone i presupposti previsti dall'art. 194 TUEL, costituisce un atto dovuto e vincolato per l'Ente (cfr. *ex plurimis*, Consiglio di Stato sentenza n°6269 del 27 dicembre 2013) e deve essere realizzato previa idonea quantificazione e le questioni giuridiche che vi sono sottese;
- ai sensi dei vigenti principi contabili, la disciplina legislativa di cui al capo IV del TUEL, in quanto finalizzata alla migliore applicazione, in materia di gestione degli enti locali, dei principi di veridicità, trasparenza ed equilibrio di bilancio, obbliga i singoli enti, in presenza di tutti i presupposti disciplinati dalla norma, ad adottare con tempestività i provvedimenti di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, onde evitare la formazione di ulteriori oneri aggiuntivi a carico dell'Ente come eventuali interessi o spese di giustizia;
- il 1° comma, lett. a), dell'art. 194 ha stabilito che deve essere riconosciuta la legittimità di debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive, superando la precedente distinzione tra sentenze passate in giudicato o sentenze immediatamente esecutive e recependo la modifica al codice di procedura civile intervenuta con l'art. 33 della legge n°353/1990, con la quale si stabilisce che la sentenza di primo grado è provvisoriamente esecutiva tra le parti, con il conseguente obbligo

per l'Ente di procedere al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio sin dalla emanazione della sentenza di primo grado, di per sé esecutiva;

Visto il parere n°22 del 29/04/2009 della Corte dei Conti della Campania con il quale viene ribadito che, in relazione ai debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive di cui all'art. 194 lett. a) D.Lgs n°267/2000, il significato del provvedimento del Consiglio Comunale di riconoscimento dei suddetti debiti, non è quello di riconoscere una legittimità o meno del debito che già esiste, ma di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza finanziaria che è maturato all'esterno di esso;

Preso atto del parere reso in sede nomofilattica della Sezione di Controllo della Corte dei Conti Lombardia n°210/2018/PAR del 3 luglio 2018 in base alla quale:

[...]

La giurisprudenza della Corte dei conti (cfr. ex multis, SSRR n°12/2007/QM) ha ripetutamente evidenziato la sostanziale diversità esistente tra la fattispecie di debito derivante da sentenze esecutive e le altre previste dall'art. 194 comma 1 del TUEL, osservando come, mentre nel caso di sentenza esecutive di condanna il Consiglio comunale non ha alcun margine di discrezionalità nel valutare l'an e il quantum del debito, poiché l'entità del pagamento rimane stabilita nella misura indicata dal provvedimento dell'autorità giudiziaria, negli altri casi descritti dall'art. 194 TUEL l'organo consiliare esercita un ampio apprezzamento discrezionale.

In mancanza di una disposizione che preveda una disciplina specifica e diversa per le "sentenze esecutive", tuttavia, non è consentito discostarsi dalla stretta interpretazione dell'art. 193 comma 2 lett. b) del TUEL (nella formulazione vigente), ai sensi del quale: "...i provvedimenti per il ripiano di eventuali debiti di cui all'art. 194..." sono assunti dall'organo consiliare contestualmente all'accertamento negativo del permanere degli equilibri di bilancio (cfr. art. 193 comma 2 cit.).

Infatti, a fronte dell'imperatività del provvedimento giudiziale esecutivo, il valore della delibera del Consiglio comunale non è quello di riconoscere la legittimità del debito che già è stata verificata in sede giudiziale, bensì di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza finanziaria che è maturato all'esterno di esso.

Sotto questo specifico aspetto la deliberazione di riconoscimento assume una valenza meramente ricognitiva, di presa d'atto, mentre restano salve le altre funzioni di riconduzione della spesa nel sistema di bilancio nel rispetto degli equilibri finanziari e di analisi delle cause e delle eventuali responsabilità; quest'ultima funzione di accertamento è rafforzata dalla previsione dell'invio alla Procura regionale della Corte dei conti (art. 23, comma 5, L. 289/02) delle delibere di riconoscimento di debito fuori bilancio (l'orientamento è da tempo consolidato: cfr., deliberazione della Sezione regionale di controllo per la Lombardia n°326/2017/PAR e deliberazioni della Sezione regionale di controllo per la Puglia n°122/PRSP/2016, n°152/2016/PAR n°29/2018/PAR).

In definitiva, nel caso di sentenze esecutive ciò che deve ritenersi qualificante ai fini della definizione di debito fuori bilancio, non è tanto la possibilità, eventualmente, di accantonare risorse necessarie in vista di un'obbligazione futura (fondo per contenziosi, previsione di uno stanziamento di bilancio ecc.), quanto, piuttosto, l'esistenza attuale di un'obbligazione vincolante per l'ente, non prevista e, comunque, non quantificabile in precedenza, obbligazione che, come tale, deve essere ex se ricondotta al sistema del bilancio pubblico tramite l'istituto del riconoscimento del debito fuori bilancio.

[...]

Ritenuto, pertanto, nel caso di debiti derivanti da sentenza esecutiva il significato del provvedimento del Consiglio non è quello di riconoscere una legittimità del debito che già esiste, ma di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza finanziaria che è maturato all'esterno di esso;

Dato atto che al fine di evitare il verificarsi di conseguenze dannose per l'Ente per il mancato pagamento nei termini previsti decorrenti dalla notifica del titolo esecutivo, l'adozione delle misure di riequilibrio deve essere disposta immediatamente ed in ogni caso in tempo utile per effettuare il pagamento nei termini di legge ed evitare la maturazione di oneri ulteriori a carico del bilancio dell'Ente;

Vista la scheda riepilogativa delle competenze da corrispondere ai soggetti creditori, depositata agli atti del servizio contenzioso, per un importo complessivo di **€285.056,30** di cui: **€237.006,00** in favore della Libellula Società Cooperativa Sociale, **€4.238,01** in favore del Comune di Castelvoturno ed **€43.812,29** in favore degli Avv.ti Brindisi Nicola e Campanile Rosa;

Vista la Delibera del Consiglio Comunale n°32 del 30/03/2026, con il quale è stato approvato ai sensi dell'art. 170 del D.Lgs. N°267/2000 e in conformità a quanto disposto dal principio contabile applicato della programmazione all. 4/1 al D.Lgs. N°118/2011, il Documento Unico di Programmazione (DUP) Annualità 2026-2028;

Vista la Delibera del Consiglio Comunale n°33 del 30/03/2026, con la quale è stato approvato ai sensi dell'art. 174, comma 1, del D.Lgs. n°267/2000 e art. 10, comma 15 del D.Lgs. n°118/2011 il Bilancio di Previsione triennale 2026-2028 redatto secondo l'allegato 9 al D.Lgs. n°118/2011;

Rilevato che:

- la fattispecie integra gli estremi di cui all'art.194 del D.Lgs. n°267/00 ed in particolare quella prevista al comma 1 lettera a) che prevede la legittimità del riconoscimento dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze;
- è necessario procedere al riconoscimento della legittimità del citato debito fuori bilancio al fine di evitare l'avvio della procedura esecutiva, con ulteriore aggravio delle spese;

Considerato che la somma da riconoscere a favore della Libellula Società Cooperativa Sociale pari ad **€285.056,30** risulta inserita per €285.000,00 nell'elenco del fondo contenzioso 2026/2028 approvato con delibera di Giunta Comunale n°51 del 07/05/2026

Che l'importo di tale debito risulta accantonata in avanzo di amministrazione "Fondo contenzioso" risultante dal rendiconto 2025 il cui schema è stato approvato dalla Giunta Comunale con delibera di Giunta Comunale n°52 del 07/05/2026

Che nel prossimo consiglio comunale del 08/06/2026 è previsto l'approvazione del rendiconto 2025

Che si ritiene che possa precedersi al riconoscimento del presente debito dopo l'approvazione del consuntivo 2025 utilizzando parte dell'avanzo accantonato a Fondo Contenzioso

Considerato che è sempre consentito l'utilizzo delle quote accantonate del risultato di amministrazione risultanti dall'ultimo consuntivo approvato per la copertura dei rischi per i quali sono state accantonate quote (paragrafo 9.2.10).

Che

- a) il rendiconto dell'esercizio finanziario 2025 chiude con un risultato di amministrazione di €246.091.230,74,;
- b) che di tale importo è stata accantonata la somma di €24.161.009,73 a fondo contenzioso, calcolato dall'ufficio avvocatura analizzando l'alea di soccombenza del contenzioso esistente dell'ente;
- c) che tra gli accantonamenti vi sono quello riferito alla vertenza della presente delibera per **€285.000,00**;

Che la copertura finanziaria del debito può avvenire, pertanto, con le risorse accantonate nel fondo contenzioso applicando **€285.000,00** del suddetto fondo al bilancio di previsione 2026 e per €56,30 sul bilancio di previsione 2026/2028 annualità 2026 capitolo 11008011 denominato debiti fuori bilancio;

Ritengo necessario procedere a variare il Bilancio di previsione 2026/2028 applicando la quota dell'avanzo accantonato alla voce Fondo contenzioso per **€285.000,00**.

Dato atto che:

- l'art.239, comma 1, lett. b) n°6, del D.Lgs. n°267/2000 dispone che l'Organo di revisione rilasci apposito parere sulle proposte di riconoscimento di debito fuori bilancio;
- l'articolo 23, comma 5, della Legge n°289/2002, dispone che i provvedimenti di riconoscimento di debito posti in essere dalle amministrazioni pubbliche sono trasmessi agli organi di controllo e alla competente Procura della Corte dei conti;

VISTI:

- ◆ Il vigente Statuto comunale;
- ◆ Il vigente Regolamento di contabilità;

◆ Il D.Lgs. 18/08/2000, n°267;

PROPONE

- **Variare** il bilancio di previsione 2026/2028 annualità 2026 applicando in entrata euro €285.000,00 quale avanzo accantonato per fondo contenzioso con contestuale variazione in aumento in uscita, per lo stesso importo al capitolo 11008018 denominato “contenzioso finanziato con avanzo accantonato”;
- **Riconoscere**, ai sensi dell’art.194, comma 1, lett.a), del D.Lgs n°267/2000 la legittimità del debito fuori bilancio derivante dalla sentenza n°4471/2025, pubblicata in data 25/09/2025, relativa al giudizio R.G. n°4476/2021 proposto dal Comune di Giugliano in Campania, con il quale la Corte di Appello di Napoli condannava l’Ente al pagamento della somma complessiva di **€283.953,20**, di cui: **€237.006,00** in favore della Libellula Società Cooperativa Sociale, **€4.238,01** in favore del Comune di Castelvoturno, **€42.709,19** in favore degli Avv.ti Brindisi Nicola e Campanile Rosa;
- **Riconoscere**, ai sensi dell’art.194, comma 1, lett.a), del D.Lgs n°267/2000 la legittimità del debito fuori bilancio derivante dai precetti, per decorso il termine perentorio di 120gg per la liquidazione (Art. 14, D.L. 31 dicembre 1996, n°669) della sentenza n°4471/2025, pubblicata in data 25/09/2025, relativa al giudizio R.G. n°4476/2021 proposto dal Comune di Giugliano in Campania, per complessivi **€1.103,10** (€756,00 per spese di precetto, €113,40 per spese generali al 15,00%, €34,78 per Cpa al 04,00% ed €198,92 per Iva, se dovuta, al 22,00%).
- **Imputare** la spesa **€285.056,30** per €285.000,00 sul capitolo 11008018 denominato “contenzioso finanziato con avanzo accantonato” e per €56,30 sul capitolo 11008011 denominato debiti fuori bilancio
- **Dare** atto che la presente delibera potrà essere sottoposta all’approvazione del Consiglio solo e solo dopo che sarà approvato il rendiconto 2025
- **Rendere** il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. n°267/2000;
- **Trasmettere** il presente provvedimento alla Procura Regionale della Corte dei Conti, ai sensi dell’art.23 L. n°289 del 27/12/2002.